

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO CONGIUNTAMENTE
DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO E DALL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO**

Il presente regolamento (il "Regolamento") è diretto a disciplinare l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ("OCC" o "Organismo") costituito dalla Associazione Modello Torino (l'Associazione) istituita congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Torino ("ODA") e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ("ODCEC") in data 5 aprile 2017 ("l'Associazione"), rogito Notaio Biino Rep. n. 39622/ Fasc. n. 19646

L'Organismo è costituito ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 ("Legge n. 3/2012"). Il Regolamento è disciplinato dalle norme di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 ("D.M. 202/2014").

Articolo 1 – OGGETTO

Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito dall'Associazione in relazione alla gestione delle procedure di sovraindebitamento previste dal d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII). Il Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina ("Codice etico") vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dalla Legge n. 3/2012, ove ancora applicabile, e dal D.lgs. n. 14 del 2019, ed assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del DM n. 202/2014.

Articolo 3 – PRESIDENZA - SEDE – ORGANI DELL'OCC - DURATA

L'OCC avrà quale Presidente, con mandati alternati, un iscritto all'ODA ed un iscritto all'ODCEC (il "Presidente").

L'OCC ha sede legale e operativa presso il Palazzo di Giustizia di Torino.

Per il suo funzionamento l'OCC si articola nei seguenti organi:

- Consiglio Direttivo;
- Referente;
- Segreteria Amministrativa;
- Tesoriere.

Il **Consiglio Direttivo** è composto dai Presidenti degli Ordini professionali *pro-tempore* o da un iscritto all'Ordine dagli stessi designato e dal Presidente del Tribunale di Torino o da un soggetto terzo dallo stesso designato, quali componenti di diritto, nonché da quattro membri, dei quali due nominati dal Consiglio dell'ODA e due nominati dal Consiglio dell'ODCEC, anche nel rispetto della rappresentanza di genere (i "Componenti").

Il Presidente dura in carica tre anni.

I Componenti eletti nominati durano in carica tre anni, sono rieleggibili una sola volta e possono essere revocati per gravi motivi. I componenti di diritto scadono con lo scadere del mandato od incarico.

Il Referente fissa i requisiti di selezione, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi e dei liquidatori ("Gestore/i della Crisi", "Liquidatore/i").

Il Referente inoltre:

- a) individua, in accordo con ODA e ODCEC, nel rispetto degli *standard* minimi previsti dal D.M. n. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di Gestore della Crisi/Liquidatore presso l'OCC;
- b) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della Crisi/Liquidatori;
- c) procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore della Crisi/Liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'art. 3 del Codice Etico;
- d) propone e delibera eventuali modifiche del presente Regolamento fissando le linee guida per la nomina del Gestore della Crisi;
- e) fissa le modalità di versamento del compenso complessivo dovuto dal debitore/consumatore, determinandone i criteri.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dall'Associazione, anche mediante ratifica di provvedimenti eventualmente adottati in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che lo ispirano e nel rispetto della normativa vigente.

Il **Referente** viene designato dal Consiglio Direttivo che lo sceglierà, per il periodo in cui la Presidenza dell'OCC è rivestita da un avvocato, tra gli iscritti all'ODCEC e, per il periodo in cui la Presidenza dell'OCC è rivestita da un iscritto all'ODCEC, tra gli iscritti all'ODA, purché la scelta cada sempre su un membro esterno al Consiglio Direttivo.

Il Referente dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e può essere revocato per gli stessi gravi motivi che giustificano la revoca dei Gestori della Crisi.

Il Referente svolge le seguenti funzioni:

- propone al Consiglio Direttivo ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell'OCC e della Segreteria Amministrativa;
- distribuisce equamente gli incarichi tra i Gestori della Crisi/Liquidatori tenuto conto, in ogni caso, della natura e dell'importanza dell'affare;
- nomina o sostituisce il Gestore della Crisi/Liquidatore;
- segnala ai rispettivi Consigli dell'Ordine e al Consiglio di Disciplina le violazioni della legge, del Regolamento e del Codice Etico poste in essere dai Gestori iscritti;

- prima di conferire ciascun incarico, esamina, accerta e, in caso affermativo dichiara la neutralità dell'OCC rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo.

La **Segreteria Amministrativa** è composta da un Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo dell'OCC di concerto con il Consiglio dell'ODA e con il Consiglio dell'ODCEC (il "Segretario"), e potrà avvalersi di personale dipendente che verrà dai medesimi congiuntamente scelto (la "Segreteria").

In mancanza della nomina del Segretario, le relative funzioni saranno svolte dal Referente.

La Segreteria, sotto la direzione del Referente, tiene:

- a) il Registro/i Registri dei Procedimenti di Composizione della Crisi (il "Registro dei Procedimenti") con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi/Liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) l'Elenco dei Gestori della Crisi/Liquidatori;
- c) l'Elenco dei professionisti partecipanti ai corsi di Formazione dei Gestori della Crisi/Liquidatori;

La Segreteria, sotto la direzione del Referente, verifica:

- 1) la sussistenza formale dei requisiti necessari per la nomina del Gestore della Crisi/Liquidatore;
- 2) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi;
- 3) l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.
- 4) cura la fatturazione dei compensi ricevuti dall'OCC ed effettua i pagamenti ai Gestori per i compensi loro spettanti;
- 5) qualora il Gestore della crisi non sia stato ancora nominato, invia, previo controllo del Referente, le comunicazioni di cui all'art. 68, comma 4, art. 76, comma 4 e 269, comma 3 del CCII;
- 6) svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente relativa all'organizzazione dell'OCC.

La Segreteria si occupa, inoltre:

- 1) di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della Crisi/Liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 D.M. 202/2014, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore;
- 2) di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

Il **Tesoriere** viene individuato alternativamente nel tesoriere in carica presso il Consiglio dell'ODA per il periodo in cui la presidenza dell'OCC è rivestita da un iscritto all'ODCEC

e nel tesoriere in carica presso il Consiglio dell'ODCEC per il periodo in cui la presidenza è rivestita da un avvocato (il "Tesoriere").

Articolo 4 - GESTORE DELLA CRISI

ELENCO DEI GESTORI

La Segreteria dell'OCC riceve le domande di iscrizione nell'elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento presentate presso lo sportello o a all'indirizzo PEC dell'Organismo.

Coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei Gestori dovranno presentare domanda nelle modalità stabilite dall'OCC, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC gli iscritti all'ODA e/o all'ODCEC che:

- a) -siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8, del d.m. n. 202/2014;
- b) siano in regola con i requisiti di formazione professionale continua;
- c) siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del d.m. n. 202/2014;
- d) non abbiano subito una sanzione disciplinare;
- e) siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.

FORMAZIONE DEI GESTORI

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori tenuto presso l'OCC, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, co. 5, d.m. n. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 della norma citata. Il professionista iscritto all'Elenco dei Gestori è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale della durata complessiva di 40 ore in conformità al comma 5, lett. d) della norma citata. Ciascun Gestore è responsabile della propria formazione ed aggiornamento.

Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo di aggiornamento biennale previsto dal citato d.m. n. 202/2014, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Referente il quale, previa sospensione dal conferimento di nuovi incarichi e revoca di quelli già assegnati, lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 30 gg, decorso inutilmente il quale, previa comunicazione al soggetto interessato, provvede alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori tenuto presso il Ministero della Giustizia.

NOMINA E OBBLIGHI

Il Gestore della Crisi è nominato dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco tenuto presso l'OCC, rispettando in via generale criteri di ripartizione tra i due Ordini (ODA e ODCEC).

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi che dovranno essere portati a conoscenza dell'OCC e del Referente a mezzo mail o PEC. Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, il Referente ne terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e, ove rilevi violazione del Regolamento e/o del Codice Etico, procede con le segnalazioni al rispettivo Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina.

Il Gestore della Crisi opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la sua prestazione.

In casi di particolare importanza e complessità il Gestore della Crisi può operare in forma collegiale con non più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco tenuto presso l'OCC. In tale ipotesi all'interno del Collegio dovrà essere compreso almeno un iscritto all'ODA e un iscritto all'ODCEC. Al fine di evitare conflitti tra Gestori, ricorrendo la composizione collegiale, i Gestori dovranno prioritariamente suddividersi i compiti e le funzioni operative ed in assenza di accordo, provvederanno a comunicarlo al Referente che provvederà ad attribuire a ciascun componente le specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati e della gestione degli stessi, nonché della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore.

In procedure di particolare complessità tecnica il Gestore della Crisi può, informando il Referente e previa condivisione di quest'ultimo, nominare un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche iscritto ad un Albo professionale individuato con criteri di competenza e rotazione ("Ausiliario"). Di tale nomina se ne terrà conto in fase di predisposizione o di integrazione del preventivo di spesa. Il Gestore è comunque responsabile dell'attività svolta dall'Ausiliario.

Il Gestore della Crisi/Liquidatore e l'Ausiliario incaricati si impegnano a rispettare le norme di comportamento contenute nel Regolamento e nel Codice Etico garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della Crisi incaricato (così come l'eventuale Ausiliario) deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, 1° comma c.p.c. e comunque qualsiasi circostanza che possa apparire mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la Legge affida all'OCC, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente per la riscossione, al tribunale; trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano e relazione finale.

Ove la Legge, o il Tribunale competente, prevedano che la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento sia posta a carico dell'OCC, tale adempimento si intende posto a carico del Gestore. Il Gestore è espressamente delegato dal medesimo Organismo a tale adempimento.

L'OCC assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza, nello studio del Gestore della Crisi incaricato, di professionisti che risultano essere difensori, consulenti o di esserlo stati negli ultimi cinque anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il Debitore/Consumatore.

Il Gestore della Crisi non potrà svolgere nei due anni successivi alla conclusione della procedura di composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore.

Accettato il mandato, il Gestore della Crisi/Liquidatore non può rinunciarvi se non per gravi e giustificati motivi che dovranno essere portati a conoscenza dell'OCC e del Referente a mezzo mail o PEC. Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, il Referente ne terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e, ove rilevi violazione del Regolamento e/o del Codice Etico, procede con le segnalazioni al rispettivo Consiglio dell'Ordine.

Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della Crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

Articolo 5 – NORME DI PROCEDURA

Le domande di avvio della procedura devono essere presentate presso la Segreteria dell'OCC, in formato cartaceo o a mezzo PEC, esclusivamente tramite i modelli adottati dall'Organismo e messi a disposizione sul sito web dell'Organismo unitamente al regolamento adottato.

La mancanza all'interno della domanda, anche di una sola delle informazioni e della documentazione richiesta, così come il mancato pagamento del primo acconto, determinano l'inammissibilità della stessa.

All'atto del deposito la Segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della Crisi, ovvero la completa compilazione del modulo e la competenza territoriale dell'OCC;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito Registro dei Procedimenti, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e la nomina del Gestore della Crisi;
- c) esegue le comunicazioni di nomina ai Gestori della Crisi.

Il Gestore della Crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 3 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC da inoltrarsi alla Segreteria dell'Organismo. Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera a) D.M. 202/2014 ed in conformità al presente Regolamento e la trasmette alla Segreteria che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo. L'accettazione dell'incarico e le relative dichiarazioni dovranno essere rese esclusivamente attraverso i moduli predisposti dall'OCC.

Decorso il termine di 3 giorni senza che sia pervenuta alla Segreteria Amministrativa l'accettazione, il Referente potrà procedere alla nomina di un altro Gestore.

Il Gestore, ricevuto l'incarico si impegna a rispettare le tempistiche di Gestione della pratica allegate al presente Regolamento quale Allegato "Tempistiche".

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

L'OCC pubblica sui siti internet dell'ODA e dell'ODCEC il numero degli incarichi conferiti dal Referente a ciascun Gestore della Crisi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 6 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Il Presidente del Consiglio dell'ODA, e il Presidente del Consiglio dell'ODCEC, i Consiglieri, i Componenti del Consiglio Direttivo, il Referente non possono essere nominati – e se nominati decadono dall'incarico – come Gestori della Crisi e come Ausiliari incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori della Crisi e Ausiliari e, se nominati, decadono, coloro che:

- i. sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- ii. si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Articolo 7 – RISERVATEZZA

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della Legge n. 3/2012, ove ancora applicabile, dal CCII e ai sensi del D.M. n. 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della Crisi, gli Ausiliari e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione ai procedimenti di composizione della crisi o di liquidazione controllata.

L'Organismo e i Gestori della Crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla Legge n. 3/2012, ove ancora applicabile, dal CCII e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, possono accedere ai dati e alle informazioni

contenute nelle banche dati conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE679/2016 ed al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

Articolo 8 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo ha luogo, in difetto di accordo scritto con il debitore/consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. D.M. 202/2014 e successive modifiche.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

Il compenso complessivo spettante all'OCC e, conseguentemente e proporzionalmente al Gestore/i, è suddiviso nelle seguenti fasi:

- la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione; 40%
- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa; 30%
- la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice. 30%

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III *Determinazione dei Compensi* del D.M. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese.

In caso di nomina di più Gestori per la medesima procedura, il compenso verrà ripartito tra ciascun Gestore in misura proporzionale all'attività in concreto svolta che, salvo differente comunicazione scritta, da inviare alla Segreteria Amministrativa da parte anche di uno solo degli stessi, si presumerà svolta in misura paritetica. Laddove anche uno solo dei Gestori dovesse contestare, con le modalità sopra previste, la ripartizione paritetica, il Referente provvederà a convocare tutti i Gestori nominati e sulla base della effettiva attività svolta da ciascuno di essi provvederà a ripartire il compenso.

È fatto espressamente divieto al Gestore di percepire compensi direttamente dal debitore. Contestualmente alla richiesta di nomina del Gestore/i, il debitore istante è tenuto al pagamento di una somma, non rimborsabile, che verrà considerata in acconto sul compenso pattuito. A fronte di tale versamento si procederà alla nomina del Gestore/i.

Sulla base di quanto dichiarato dal debitore nell'istanza di accesso alla procedura e sulla base della documentazione fornita dallo stesso al Gestore/i (attività e passività), verrà sottoscritto tra l'OCC ed il debitore apposito contratto con previsione del compenso complessivo pattuito e, eventualmente, di congruo fondo spese.

Il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli originariamente quantificati, determina, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della Segreteria Amministrativa, entro 15 giorni dalla citata richiesta.

In sede di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore/i nominato/i, è dovuto un ulteriore acconto sui compensi determinato nella misura del 20%.

L'Organismo può richiedere ulteriori acconti sul compenso finale. L'Organismo liquida al Gestore entro 10 giorni dal pagamento di ogni acconto versato dal debitore i compensi a lui spettanti secondo la seguente determinazione:

- 80% in favore del gestore della crisi;
- 20% in favore dell'Organismo per i costi di amministrazione.

Tale percentuale si applica anche ai compensi che saranno corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione/concordato minore/liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, comma 4 e 81, comma 4, CCII.

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla legge.

Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.

Il gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso e nei limiti di quanto effettivamente corrisposto all'OCC.

In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del Gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.

Sono comunque a carico del debitore le spese vive sostenute dall'Organismo e dal Gestore per la prestazione a loro affidata.

Articolo 9 - ENTRATE E USCITE

I proventi derivanti dall'attività dell'Organismo e dei Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono entrate dell'OCC.

I compensi debitamente fatturati dai Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono uscite dell'OCC.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio dell'Associazione, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'OCC. Le entrate dell'OCC sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dall'attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio: a) spese personale dedicato all'OCC ed

eventuali incentivi, straordinari, indennità speciali; b) spese di cancelleria: modulistica e materiale necessario al funzionamento dell'OCC; c) spese postali e telefoniche: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'OCC; d) altri costi aggiuntivi non previamente definibili, derivanti dall'attività dell'OCC.

Articolo 10 - CONTROLLI SULLA GESTIONE CONTABILE DELL'ORGANISMO

Il controllo sulla gestione contabile dell'OCC è affidato al Tesoriere.

L'OCC è tenuto comunque a depositare presso l'Associazione, semestralmente entro il 10 settembre (per il semestre gennaio giugno) e il 10 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (per il semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile finanziario della propria gestione. L'Associazione, entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Tesoriere, all'eventuale approvazione.

*** **

CODICE ETICO

ART. 1 - REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

La qualità, la professionalità e la competenza dei Gestori della Crisi, l'iscrizione e la permanenza nell'elenco è subordinata al rispetto delle prescrizioni di legge e ad una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'OCC.

I Gestori della Crisi iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCC frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. d) del -D.M. 202/2014.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento previsto dal suddetto art. 4, comma 5, lett. d), così come la mancata disponibilità a sottoporsi ad una eventuale valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi.

Il rifiuto, senza gravi e giustificati motivi, da parte di un Gestore della Crisi dell'incarico a lui affidato implica violazione del Regolamento e del Codice Etico e tale comportamento verrà tenuto conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e implicherà la segnalazione al rispettivo Consiglio dell'Ordine. Quanto detto rifiuto verrà reiterato per più di due volte, lo stesso comporterà la cancellazione del Gestore dall'elenco dell'OCC.

Il mantenimento dei requisiti fissati nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di tre organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC costituito dall'Associazione.

L'OCC può e deve verificare che i singoli Gestori della Crisi esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

ART. 2 - DOVERE DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

2.1. Il professionista incaricato deve sempre agire in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora, per qualsivoglia motivo, ritenga di non poter assolvere all'incarico nel rispetto del dovere di imparzialità e/o neutralità. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

2.2. I Gestori della Crisi dovranno attenersi alle disposizioni dei rispettivi codici deontologici e non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

2.3. L'incarico di Gestore della Crisi non può essere assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'organismo e/o rivestano ruoli direttivi nello stesso, e/o nei Consigli dell'ODA o del ODCEC, e/o negli enti costituiti a supporto dell'attività di questi (Fondazioni, ecc.).

2.4. Al Gestore della Crisi è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni incarico per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) informare immediatamente le parti e l'OCC, di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
- c) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- d) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata, fatta salva la contrarietà alla legge;
- e) non esercitare alcuna pressione o influenza sulle parti e rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione;
- f) rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnatagli;
- g) non percepire compensi direttamente dalle parti;
- h) rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Referente dell'OCC;

Gli incontri dovranno essere tenuti, preferibilmente, presso la sede dell'OCC.

ART. 3 - SANZIONI PER L'IPOTESI DI VIOLAZIONE DELLE NORME IMPOSTE DAL REGOLAMENTO

3.1 Il Gestore della Crisi che non ottempera agli obblighi di cui al precedente art. 2 è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'OCC, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

3.2 L'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del Gestore della Crisi comporta l'immediata sostituzione nella procedura e la nomina di altro professionista e la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi, nonché la segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e/o Consiglio di Disciplina di riferimento per eventuali provvedimenti disciplinari.

3.3. Ove il professionista incaricato della gestione della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al Regolamento ed alle norme di cui al DM n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa, non inferiore a 5 giorni, dalle contestazioni, procederà, previa sostituzione nell'incarico, a comminare una delle seguenti sanzioni: ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

3.4 La sanzione dell'ammonimento è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al Regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, purché il fatto sia di lieve entità.

3.5 La sanzione della sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al Regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

3.6 La sanzione della cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata dal Referente al professionista già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al Regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

3.7 In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine e/o Consiglio di Disciplina per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

3.8 È data facoltà al professionista, all'esito dell'apertura del procedimento disciplinare di cui al presente articolo, di autosospendersi per anni uno e all'esito il procedimento si considererà estinto. Tale facoltà potrà essere utilizzata una sola volta.

3.9 Il Referente procede, alla sostituzione del Gestore della Crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri previsti dal ~~-D.M. 202/2014-~~.

3.10 Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 5 del D.M. 202/2014 dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.